

Scheda No. 7

Le tutele per i lavoratori del settore sanitario durante la crisi da COVID-19

Breve sintesi

In questa fase di emergenza da Covid-19, medici, infermieri e assistenti sanitari stanno prestando la loro attività oltre il normale orario di lavoro, per cercare di garantire le cure a tutta la popolazione colpita dal virus. Per questa ragione, il Governo ha deciso di stanziare molte risorse economiche per riconoscere agli operatori sanitari bonus e sussidi per tutelare diverse esigenze, oltreché assumere nuovo personale e indennizzare anche tutto il personale medico e paramedico in caso di contagio avvenuto in servizio. Gli operatori sanitari, infatti, sono i più esposti a tale rischio.

Principali caratteristiche

Il Servizio Sanitario Nazionale è l'insieme di strutture, strumenti e personale medico che garantisce l'assistenza a tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni economiche di ciascuno. Esso ha il compito e l'obiettivo di garantire ai cittadini le cure necessarie ed essenziali per tutelare la propria salute. Il Sistema Sanitario è finanziato dalla spesa pubblica ed è di tipo universalistico.

Le misure adottate dal Governo a supporto del settore sanitario

Per potenziare il Servizio Sanitario Nazionale nell'affrontare l'emergenza del Covid-19, il Governo ha incrementato il Fondo per le emergenze nazionali per un ammontare pari a 1,65 miliardi e ha stanziato risorse economiche per la retribuzione del lavoro straordinario che il personale medico e paramedico sta

svolgendo. Inoltre, esse serviranno anche a incrementare l'organico del personale, attraverso l'assunzione di ulteriori medici e infermieri.

Limitatamente alla durata dell'emergenza, per garantire agli ospedali la disponibilità immediata di ulteriori medici è stato stabilito che il conseguimento della laurea in medicina è sufficiente per esercitare la professione di medico. Parallelamente, è stata concessa la possibilità di esercitare temporaneamente la professione sanitaria (di medico o di infermiere) a quei soggetti che abbiano conseguito il titolo abilitante in un altro paese.

Il Governo ha stanziato ulteriori risorse per garantire un numero maggiore di posti letto in terapia intensiva e agevolazioni a fondo perduto per le imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale. Specifiche tutele sono state previste a supporto dei lavoratori impegnati per diverse ore al



giorno negli ospedali e nelle strutture di cura, quali ad esempio un rimborso di 1.000 euro per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* per l'assistenza e la sorveglianza dei figli fino a 12 anni di età.

Condizioni di lavoro e tutela della salute e sicurezza

Le misure adottate dall'INAIL

Con una nota del 17 marzo 2020, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha previsto che i contagi da coronavirus di medici, infermieri e altri operatori dipendenti del servizio sanitario nazionale e di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto, avvenuti nell'ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, sono tutelati a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro. Pertanto, se l'infermiere o il medico contrae la malattia mentre è in servizio, questo avrà diritto ad essere risarcito per il danno subito. Sono tutelati dall'INAIL anche gli eventi infettanti accaduti durante il percorso casa lavoro e viceversa, configurabili quindi come infortuni *in itinere*.

Sono ammessi alla tutela dell'Istituto gli operatori che risultino positivi al *test* specifico di conferma del contagio.

Il Protocollo adottato dalle parti sociali

Gli operatori medici e sanitari sono i più esposti al rischio di contagio da Covid-19, un rischio di natura biologica rispetto al quale la normativa italiana impone l'assunzione di determinate misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione in data 24 marzo 2020 del Protocollo per la prevenzione e alla sicurezza dei lavoratori della sanità, dei servizi socioassistenziali e sociosanitari, le parti sociali intendono garantire a tutto il personale

che opera nei servizi sanitari e socioassistenziali adeguati livelli di protezione.

Il protocollo prevede che il datore di lavoro dovrà valutare il rischio di esposizione al contagio da Covid-19 del personale al fine di garantire appropriati dispositivi di protezione individuale, tali da offrire un livello di protezione ai lavoratori superiore a quello ritenuto adeguato dagli organismi tecnico-scientifici. Esso prevede inoltre che il personale medico e paramedico dovrà essere sottoposto periodicamente al test per riscontrare l'eventuale contagio da Covid-19. Infine, dovrà essere garantita la costante sanificazione dei luoghi di lavoro.

Il protocollo prescrive anche la necessità di definire una procedura omogenea su tutto il territorio nazionale che stabilisca i percorsi di sorveglianza sanitaria a cui devono essere sottoposti tutti i lavoratori, ed in particolare quelli venuti a contatto con pazienti positivi al Covid-19.

Disciplina di riferimento

La disciplina ordinaria per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è contenuta nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché nel Protocollo per la prevenzione e alla sicurezza dei lavoratori della sanità, dei servizi socioassistenziali e sociosanitari del 24 marzo 2020.

Ulteriori indicazioni rilevanti ai fini della tutela in materia di salute e sicurezza sono contenute nelle note diffuse dall'INAIL il 2 e il 17 marzo 2020.

La disciplina emergenziale per l'implementazione delle risorse economiche al fine di potenziare il Servizio Sanitario Nazionale attraverso il reclutamento di personale medico e paramedico è contenuta nel decreto-legge n. 18/2020.

Bibliografia essenziale

Pascucci P., *Sistema di prevenzione aziendale, emergenza Coronavirus e effettività*, in *Giustiziacivile.com*, 17 marzo 2020

Pelusi L.M., *Tutela della salute dei lavoratori e COVID-19: una prima lettura critica degli obblighi datoriali*, in *DSL*, 2019, n. 2, 122 ss.

Pascucci P., *Coronavirus e sicurezza sul lavoro, tra “raccomandazioni” e protocolli. Verso una nuova dimensione del sistema di prevenzione aziendale?*, in *DSL*, 2019, n. 2, 98 ss.